

CONSIGLIO DEI SAGGI

Per la risoluzione della controversia INSORTA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 11 –
L'EQUIPAGGIO IN ACQUA – del regolamento “Palio delle Barche” in vigore

tra

ENTE PALIO

RIONE SAN DONATO

RIONE CENTRO STORICO

RIONE CENTRO DUE

RIONE OLIVETO

Il Consiglio Dei Saggi

composto da:

Claudia Lisetti nella sua qualità di Presidente

Bellaveglia Claudio nella sua qualità di consigliere

Batinti Antonio nella sua qualità di consigliere

costituito in data 03/06/2024 come da accettazione degli Consiglieri eletti che hanno regolarmente sottoscritto il verbale di prima riunione, ha deliberato all'unanimità, la seguente

Decisione definitiva

Nella controversia insorta in merito all'applicazione dell'art. 11 – l'equipaggio in acqua – del regolamento “palio delle barche” nel testo attualmente in vigore in ordine alla quale i rioni ed Ente Palio, nella seduta del giorno 27/05/2024, hanno convenuto di deferire la decisione al Collegio dei Saggi all'uopo nominato convenendo ed accettando l'insindacabilità della decisione in conformità con l'art. 27 dello Statuto di Ente Palio delle Barche.

Fatto

La presente controversia nasce a seguito della interpretazione dell'art. 11 del regolamento che disciplina i requisiti dell'equipaggio in acqua. Nello specifico il suddetto articolo, nella parte qui di

interesse, recita testualmente: *Articolo 11- l'equipaggio in acqua- L'equipaggio è costituito da due rematori e dal portabandiera di sesso femminile. La portabandiera deve risiedere nel comune di Passignano. I rematori residenti nell'anno del palio in corso, devono aver maturato almeno 10 anni consecutivi di residenza nel comune di Passignano. In alternativa, nel caso in cui non siano residenti nell'anno del palio in corso, devono aver avuto la residenza nel comune di Passignano per almeno 20 anni consecutivi....*" ed in particolare si chiede al Consiglio di indicare se la residenza debba essere intesa come residenza anagrafica o come residenza di fatto.

Il Consiglio regolarmente costituito, nell'incontro del 03/06/2024, assegnava termine ai singoli rioni per esporre le proprie motivazioni, per produrre documenti e per formalizzare le conclusioni fissando l'incontro successivo del 06/06/2024, poi rinviato al 17/06/2024, per la comparizione delle parti prevedendo di sentire, in tale occasione i presidenti dei Rioni o, qualora impossibilitati persona di fiducia munita di delega.

In ottemperanza all'invito tutti i rioni depositavano memorie e nello specifico:

Rione San Donato: *"in estrema sintesi, come rione San donato, chiediamo al consiglio dei saggi che, dopo il mancato rispetto del Regolamento e in particolare dell'Art. 11 dello stesso, a partire da questa edizione del Palio delle Barche si torni ad applicare e rispettare il regolamento così come è allo stato attuale. Sin da ora, come è sempre stato il nostro costume ci diciamo disponibili a valutare per gli anni a venire nell'idonea sede della commissione Regolamento Ente Palio eventuali ipotesi di modifica dello stesso che però, ad oggi, a nostro avviso impedisce la partecipazione del signor Michael Alunni al Palio delle Barche in qualità di rematore."* Il rione San Donato, produce documentazione a sostegno delle proprie tesi. Il Presidente conferma di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo mail rionesandonato@virgilio.it.

Rione Centro Storico: *" A valle delle motivazioni sopra descritte, dopo mesi di discussioni e valutazioni interne e numerosi dibattiti rionali, il rione Centro storico "la Regina" conferma nuovamente che la residenza richiamata all'interno dell'Art. 11 fa riferimento al solo certificato di residenza storico disponibile presso gli uffici anagrafici del Comune di Passignano sul Trasimeno e non risulta interpretabile in nessun altro modo. Il consiglio rionale conviene pertanto che il rematore olivetano oggetto delle numerose discussioni, non possa disputare il Palio Delle Barche fino ad almeno il soddisfacimento dei requisiti minimi degli anni di residenza citati nel regolamento accettato dai rioni nel 2019"* Il Presidente conferma di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo mail rionecentrostorico@libero.com oppure luca.67biagini@gmail.com.

Rione Centro due: *“Si richiede – poiché, l’art. 8 dello Statuto impone ai rioni il rispetto dei regolamenti, in base a tutte le considerazioni precedentemente esposte, riteniamo che il rione Oliveto abbia violato il regolamento del Palio delle Barche, richiediamo a questo consiglio dei saggi se vi siano i presupposti per considerare non valida l’assegnazione dei palii degli anni 2022 e 2023 in capo al rione Oliveto. – in base all’art. 11 del Regolamento si richiede che il rematore Michael Alunni maturi almeno 10 anni consecutivi di residenza nel Comune di Passignano prima di disputare nuovamente il Palio delle Barche, se residente nell’anno del Palio o maturi almeno 20 anni di residenza consecutiva se non residente nell’anno del Palio in corso. – in base al combinato disposto degli art. 8 dello statuto e dell’art. 11 del regolamento la squalifica del rione Oliveto. – che lo spett.le Consiglio dei Saggi verifichi con estremo rigore, dal punto di vista probatorio e temporale, l’idoneità di quanto prodotto dal rione oliveto a dimostrare la eventuale sussistenza dei requisiti di partecipazione del rematore Alunni alla competizione a tutela dei principi di lealtà, sportività e buona fede collettiva”* Il Rione Centro 2, produce documentazione a sostegno delle proprie tesi chiedendo l’eventuale audizione di alcuni soggetti indicati come informati sui fatti di cui si discute. Il Presidente conferma di volere ricevere le comunicazioni all’indirizzo mail rionecentrodue@gmail.com .

Rione Oliveto: *“chiede all’Ill.Ma, in accoglimento delle suesposte osservazioni, analizzata la documentazione, tutta, esaminati eventuali profili di responsabilità di altri soggetti ed allargato l’oggetto di indagine agli atti fondanti lo statuto e il regolamento, di interpretare il concetto di residenza ex art. 11 del regolamento del Palio delle Barche come residenza di fatto- non anagrafica- in logica di crescita dei fenomeni di partecipazione alla vita sociale cittadina così come vogliono i principi fondanti dell’associazione e che, per l’effetto, sia consentito al Rione Oliveto Capitone, già dall’edizione 2024 così come per quelle a venire, di prendere parte alla gara anche con la partecipazione del rematore Alunni Michael, avendo dimostrato la sussistenza per il medesimo di tutti i requisiti richiesti dalla normativa.* Il rione Oliveto, produce documentazione a sostegno delle proprie tesi. Il rione Oliveto deposita altresì delega in favore dell’Avv. Emanuele Guerrieri ed eleggendo domicilio nello studio del difensore in San Giustino (PG) P.za del Municipio n. 12 indirizzo pec: emanuele.guerrieri@avvocatiperugiapec.it

svolgimento del procedimento

il consiglio dei saggi, regolarmente costituito all'incontro del 03/06/2024 disponeva di procedere all'audizione dei Presidenti dei singoli Rioni e di concedere un termine per la produzione di memorie illustrative e documenti.

All'incontro del 17/06/2024 venivano sentiti separatamente i Presidenti dei Rioni i quali esponevano le proprie tesi difensive sostanzialmente ricalcanti quelle già espresse nelle memorie depositate impegnandosi espressamente ad accettare la decisione del Collegio dei Saggi.

Dalla ricostruzione fattuale risultante dalle memorie depositate dei Rioni, nonché dalle dichiarazioni rese dai Presidenti e dai documenti prodotti, emerge che negli anni 2022 e 2023 il rione Oliveto ha gareggiato inserendo, in qualità di rematore il signor Michael Alunni, risultato poi vincitore. Emerge altresì che, da controlli successivi alla manifestazione, è emerso che il rematore Alunni non risultasse anagraficamente residente nel comune di Passignano al momento dello svolgimento del Palio e che, dallo stesso certificato di residenza, non risultasse il possesso dei 10 anni consecutivi di residenza.

I rioni San Donato, Centro Storico e Centro due ritenevano illegittima la partecipazione del rematore Alunni alla manifestazione ritenendo che il concetto di residenza richiesto dall'Art. 11 del regolamento sopra richiamato fosse da intendere come residenza anagrafica. Di contro il Rione Oliveto prospettava una diversa lettura del medesimo art. 11 asserendo che il concetto di residenza dovesse essere inteso, in senso ampio, come residenza di fatto. A sostegno delle proprie tesi produceva documentazione deducendo dalla medesima il possesso della residenza in capo all'Alunni fin dall'anno 2009.

Dopo lunghe discussioni protrattesi fino al mese di maggio 2024 tutti i Rioni, convenivano di affidare la risoluzione della controversia insorta in ordine all'interpretazione del regolamento al Consiglio dei Saggi previsto dallo statuto di Ente Palio come organo giudicante *super partes* competente a dirimere controversie e/o questioni nelle materie disciplinate dallo statuto e dai regolamenti ad eccezione della gara del Palio, con provvedimenti definitivi, vincolanti ed insindacabili.

Il consiglio dei Saggi regolarmente costituito, espletate le incombenze di rito, svolta l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'audizione dei Presidenti dei Rioni, si riservava la decisione sulle questioni sottoposte e sulle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti nel corso degli incontri.

Il Consiglio dopo ampia discussione con voto unanime riteneva di assumere la presente decisione:

MOTIVI

Prima di affrontare il merito della vicenda si esaminano le eccezioni preliminari sollevate dal rione Oliveto in ordine alla regolare approvazione dello Statuto e del regolamento.

Sul punto si evidenzia che il Palio delle Barche inizia come manifestazione gestita dalla pro loco nel lontano 1984. Il 21/05/2010 con scrittura privata regolarmente sottoscritta viene costituito "Ente Palio della Barche". Fin dalla sua costituzione l'Ente viene dotato dello Statuto nel testo attualmente in vigore. Lo statuto, quale allegato all'atto costitutivo, è stato regolarmente emesso ed approvato ed è pertanto validamente in vigore.

Quanto al regolamento risulta che nel 1985 viene adottato il primo regolamento di gara nel quale oltre a disciplinare alcuni aspetti della manifestazione si prevede che eventuali modifiche potranno essere presentate dall'Ente Palio, dal Comune e dai Rioni e potranno essere approvate solo con voto unanime dei quattro rioni.

Il regolamento oggi in vigore è quello approvato nell'anno 2022 nel corso dell'assemblea del 14/06/2022. Risulta dai verbali della predetta assemblea che tutti i rioni hanno approvato all'unanimità il testo oggi in vigore. Ciò posto a nulla serve ricercare le delibere di voto delle precedenti versioni di regolamento posto che il quesito sottoposto al collegio riguarda l'art. 11 del regolamento nel testo oggi in vigore.

Proseguendo nell'esame delle questioni preliminari il Rione Oliveto chiede di accertare eventuali responsabilità riconducibili a soggetti diversi. L'eccezione non è ritenuta meritevole di accoglimento. Nel regolamento non è previsto un meccanismo di controllo sulla esistenza dei requisiti di partecipazione alla gara né un organo a ciò espressamente deputato. L'unico organo addetto ai controlli è infatti la Giuria che tuttavia, dalla lettura del regolamento, parrebbe incaricata solo del controllo sul corretto svolgimento delle operazioni di gara. Va da sé che la presenza dei requisiti sembrerebbe rimessa alla correttezza di ogni singolo rione. Ad ogni buon conto accertare la responsabilità di organi e soggetti diversi non servirebbe a deresponsabilizzare o a legittimare comportamenti non conformi al regolamento.

Da ultimo, in ordine alle richieste istruttorie avanzate da Rione Centro 2 e rione Oliveto il Consiglio ritiene di non procedere all'audizione degli informatori indicati dal Rione Centro 2 ritenendone l'inutilità ai fini del decidere. In merito alla richiesta di audizione del signor Michael Alunni – formulata dal Presidente del Rione Oliveto solo nel corso dell'audizione – si ritiene di non ammetterla. L'Alunni è parte interessata al giudizio e comunque le sue dichiarazioni appaiono inutili ai fini del decidere alla luce della documentazione già agli atti.

Nel merito il Collegio, dopo aver esaminato le memorie e i documenti prodotti e all'esito dell'audizione dei Presidenti, ritiene che l'Art. 11 del regolamento Ente Palio in vigore vada letto ed interpretato, così come tutti i Rioni hanno sottolineato, nel senso di voler garantire certezza in ordine al fatto che i partecipanti alla gara siano radicati con il territorio del Comune di Passignano anche al fine di evitare che possano essere ammessi a partecipare alla gara soggetti che non abbiano un legame con il Comune di Passignano duraturo nel tempo e che non abbiano maturato le loro capacità sportive e competitive in ambito comunale.

Partendo da premesse comuni i Rioni offrono tuttavia diverse interpretazioni. Rione San Donato, Centro due e Centro storico ritengono che la disposizione in esame vada letta in senso restrittivo e che il concetto di residenza sia solo quello anagrafico desumibile dai certificati anagrafici rilasciati dal Comune di Passignano. Nell'avallare la tesi restrittiva i tre rioni evidenziano che nel corso degli anni tutti i Rioni, compreso Oliveto, abbiano inteso optare per l'interpretazione restrittiva escludendo alla partecipazione soggetti che, pur radicati nel territorio, nell'anno di gara avevano perso la residenza anagrafica pur mantenendo i legami con il territorio di Passignano. In particolare Rione Centro due riporta di eventi specifici che hanno coinvolto un proprio rematore escluso dalla competizione a seguito del trasferimento della residenza in un Comune limitrofo. Sostiene inoltre il Rione Centro due che nel corso degli anni, anche in occasione degli incontri per le modifiche del regolamento, mai è stata messo in discussione il fatto che la residenza fosse quella risultante dal certificato anagrafico. Dello stesso avviso il Rione San Donato che riporta altri casi in cui i rematori sono stati esclusi dalla partecipazione in difetto del dato di residenza anagrafica evidenziando che lo stesso rione Oliveto si fosse in passato schierato con l'interpretazione restrittiva dell'art. 11 del regolamento. Da ultimo il Rione Centro storico riporta il caso di un ragazzo non ammesso alla competizione perché residente anagraficamente in un comune limitrofo pur avendo partecipato attivamente alla vita del Comune di Passignano ove aveva anche frequentato le scuole e giocato a calcio nei settori giovanili.

Di contro il Rione Oliveto introduce una interpretazione dell'art. 11 improntata sul concetto di residenza di fatto - concetto enucleato e apprezzato dalla più recente giurisprudenza di merito – in base al quale la residenza anagrafica offre una presunzione di residenza che può essere vinta con elementi di prova gravi, precisi e concordanti che permettano di individuare un diverso luogo di dimora abituale. Partendo da questo presupposto il Rione Oliveto produce una serie di documenti dai quali desume che Alunni Michael, al di là della residenza anagrafica, effettivamente risultante in un luogo diverso, abbia fin dal 2009 vissuto unicamente nel Comune di Passignano.

Esaminate le diverse posizioni questo Consiglio ritiene che la formulazione letterale dell'art. 11 del regolamento sia tale da poter essere letta sia nel senso restrittivo (come proposto dai rioni San Donato, Centro due e Centro Storico) sia in senso ampio (secondo la lettura del Rione Oliveto). A far propendere per la tesi restrittiva è però il comportamento tenuto dai Rioni nel corso degli anni che ha formato una consuetudine che non può essere disattesa. La consuetudine, come tipica fonte del diritto non scritta, consiste nella ripetizione di un certo comportamento da parte di una generalità di persone con la convinzione dell'obbligatorietà del comportamento. Risulta dagli atti e documenti e dalle stesse dichiarazioni dei presidenti che convinzione comune sia sempre stata quella di ritenere la residenza come quella anagrafica certificabile dal Comune e ciò anche al fine di semplificare gli eventuali accertamenti e non creare zone di incertezza che potessero influire negativamente nella vita del Palio. Ma vi è di più posto che l'art. 11 parla di "residenza consecutiva" risulterebbe oltremodo gravoso in caso di riferimento al concetto di residenza di fatto compiere un accertamento sul possesso continuativo del requisito per il periodo di 10 o 20 anni.

Su tali presupposti la partecipazione del rematore Alunni dovrà essere verificata alla luce del certificato di residenza storico disponibile presso gli uffici anagrafici del Comune di Passignano escludendolo dalla competizione dell'anno 2024 laddove dal medesimo non risultino 10 anni di residenza consecutiva se residente nell'anno in corso, o venti anni di residenza consecutiva se non residente.

Passando ad esaminare la richiesta avanzata dal Rione Centro 2 di ritenere non valida l'assegnazione dei Palii degli anni 2022 e 2023 e la squalifica del Rione Oliveto si evidenzia che questo Consiglio non ha alcun potere in ordine alle decisioni attinenti alla gara del Palio le cui decisioni sono attribuzione esclusiva della Giuria unico organo che può assumere decisioni in ordine alla gara e comminare sanzioni ai singoli rioni a seguito di reclami presentati in forma scritta, motivati, circostanziati e documentati presentati entro 60 minuti dalla conclusione delle prove o della gara.

Nell'espletamento dei compiti di consulenza e vigilanza attribuiti dallo Statuto il Consiglio auspica un sereno confronto da svolgere nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dal regolamento in vigore per giungere ad una modifica del regolamento che tenga conto delle esigenze dei Rioni e del Palio in generale anche al fine di evitare, per il futuro, zone di incertezza che possano creare ostacoli al buon funzionamento della manifestazione.

PQM

Il Consiglio dei saggi definitivamente pronunciando sul quesito rivolto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,

stabilisce che il concetto di residenza di cui all'art. 11 del regolamento del palio delle Barche deve essere inteso come residenza anagrafica risultante dalla certificazione rilasciata dal Comune di Passignano essendo esclusa, per quanto esposto nella parte motiva, la possibilità di applicazione del concetto di residenza di fatto.

Si dichiara non competente a decidere in ordine all'assegnazione del Palio relativi agli anni 2022 e 2023 e in merito all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Passignano 24/06/2024

Lisetti Claudia che sottoscrive digitalmente previo accordo con gli altri consiglieri

Bellaveglia Claudio

Batinti Antonio